

CONTROLLO

Centralità dei sindaci nella tempestiva emersione della crisi d'impresa

di Emanuel Monzeglio

Seminario di specializzazione

COLLEGIO SINDACALE – I PUNTI DI ATTENZIONE E LE CRITICITÀ DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E GLI IMPATTI DELLE COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

[Scopri di più >](#)

La Relazione n. 87/2022 dell’Ufficio del Massimario della Cassazione sul nuovo Codice della Crisi ribadisce – ancora una volta - **l’importante ruolo dell’organo di controllo**, ai fini del funzionamento dei meccanismi previsti dal legislatore, sottolineandone i doveri e le responsabilità.

A tal proposito la Relazione non risparmia una **critica** sul fatto che in sede di conversione del D.L. 118/2021 sia stato inserito un **nuovo articolo** (articolo 1-bis) che **differisce di un altro anno** – approvazione bilancio 2022 – **l’obbligo di costituzione dell’organo di controllo**.

In prima battuta il Massimario si sofferma, inevitabilmente, **sull’obbligo di istituire adeguati assetti aziendali** - ai sensi dell'[articolo 2086 cod. civ.](#) - il quale rappresenta uno dei perni centrali del c.d. sistema “**early warnings**” destinato a favorire l’emersione anticipata della crisi d’impresa sul presupposto che una situazione di crisi affrontata **tardivamente** rappresenta un **danno** sia al sistema economico sia ai creditori stessi.

Pur essendo gli amministratori gli unici soggetti legittimati all’istituzione e all’implementazione degli assetti aziendali, esiste inevitabilmente un **coinvolgimento dell’organo di controllo**.

Infatti, secondo il disposto dell'[articolo 15 D.L. 118/2021](#) – oggi confluito nell'[articolo 25-octies](#) codice della crisi d’impresa – l’organo di controllo societario deve **segnalare per iscritto all’organo amministrativo** la sussistenza dei **presupposti per la presentazione dell’istanza** di accesso alla composizione negoziata.

La segnalazione, effettuata con mezzi che devono assicurare la prova dell’avvenuta ricezione, deve essere fatta per **iscritto, motivata** e contenere un **termine congruo**, non superiore ai

trenta giorni, entro il quale gli amministratori devono **riferire in merito alle iniziative intraprese**.

Il legislatore con questo termine ha voluto sottolineare **la tempestività dell'attivazione** considerato che non è sufficiente fornire indicazioni “astratte”, ma è necessario aver **già preso delle iniziative** volte al superamento della crisi.

Come osserva l’Ufficio del Massimario della Cassazione, l’uso dell’indicativo è sintomatico dell’esistenza di un **vero e proprio dovere di segnalazione**, in presenza dei presupposti di crisi, che **l’organo di controllo** è chiamato a **rilevare tempestivamente**.

Il dovere di segnalazione da parte dell’organo di controllo, oltre ad **aggiungere e rafforzare l’obbligo di costituzione di adeguati assetti** (ai sensi dell’[articolo 2086 cod. civ.](#)), presidia anche quelle situazioni deficitarie in cui tali assetti **non sono stati costituiti**, oppure lo **sono unicamente “sulla carta”**.

La nuova norma sulla segnalazione è stata **criticata** in quanto ritenuta più “**blanda**” rispetto alla c.d. “**allerta interna**” prevista in origine.

Così non si può dire poiché da un lato **risponde ad esigenze di “autoresponsabilizzazione” degli imprenditori** e, dall’altro, prevede la **legittimazione attiva dei sindaci** a poter **richiedere direttamente l’apertura della liquidazione giudiziale** ([articolo 37, comma 2, CCII](#)) se la loro segnalazione **non genera reazioni** e la **crisi** dovesse sfociare in vera e propria **insolvenza**.

È importante precisare che, a differenza di quanto era indicato nel precedente articolo 14 CCII, nella **nuova versione del codice della crisi** si fa riferimento alla sola figura **dell’organo di controllo**, ovvero collegio sindacale o sindaco unico (consiglio di sorveglianza nelle S.p.A. con sistema dualistico), **evitando** ogni riferimento al **revisore contabile o alla società di revisione**.

La ragione di tale mancato riferimento si potrebbe trovare nel fatto che **non è possibile estendere** il dovere di vigilanza ai soggetti che sono incaricati solamente di **esprimere un giudizio** se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo di riferimento.

Il problema che si pone a questo punto è per **tutte quelle società** che, ai sensi dell’[articolo 2477 cod. civ.](#), hanno optato per la nomina (alla scadenza del primo termine del 16 dicembre 2019) del **solo revisore legale** e che, quindi, si trovano **fuori dall’ambito di applicazione** del novellato [articolo 25-octies CCII](#).

La soluzione plausibile, ma attualmente non applicabile, sarebbe quella di **ripristinare** il precedente obbligo di istituire **l’indispensabile organo di controllo** in tutte quelle società a responsabilità limitata che superano i parametri previsti, stimolando **comportamenti più attenti** nonché fornendo una **maggior consapevolezza** nei controlli che tali soggetti devono effettuare, in particolare nella fase di **emersione della crisi di impresa**.

Tutti i doveri sopra esposti presentano importanti ricadute sulla **responsabilità dell'organo di controllo**.

Invero, il novellato [**articolo 25-octies**](#) stabilisce come la **tempestiva segnalazione** nonché la **vigilanza in pendenza delle trattative** siano **valutate ai fini della responsabilità** prevista dall'[**articolo 2407 cod. civ.**](#).

Ne consegue che la tempestiva segnalazione **non esclude** i sindaci dall'eventuale **responsabilità** ma la stessa sarà **accertata** di volta in volta **dall'autorità giudiziaria**.

Una **segnalazione tardiva** effettuata dai sindaci nel momento in cui il capitale è già stato perduto e la **continuità compromessa**, pur rappresentando un dovere per l'organo di controllo, **non potrà avere effetti "deresponsabilizzanti"**.

È chiaro che ogni **valutazione** debba tenere in considerazione il **nesso causale relativo**, verificando cioè se la segnalazione tardiva abbia eliso **il collegamento eziologico** fra i pregiudizi che si sono verificati **successivamente** rispetto all'operato dei sindaci.

L'ultimo aspetto che rende **sempre più importante** il ruolo dell'organo di controllo è la norma contenuta nell'[**articolo 25-decies CCII**](#), la quale prevede che le **banche e gli altri intermediari finanziari**, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne **danno notizia** anche agli **organi di controllo societari**.

Tale aspetto rende i sindaci i **terminali di ulteriori notizie qualificate**, in grado di **far percepire immediatamente** se la situazione finanziaria dell'impresa sta **precipitando**, evidenziando, quindi, lo squilibrio finanziario o, addirittura, l'insolvenza. Situazione che dovrà essere **immediatamente affrontata** dalla *governance* dell'impresa.